

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

I

Il Rag. Marco Terrenghi, nato a Milano il 6 ottobre 1960, ivi domiciliato in Via Tortona 21, C.F. TRR MRC 60R06 F205S, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società **Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), eventualmente sostituito dal Dott. Walter Villa nato a Monza il 1° febbraio 1976, (C.F. VLL WTR 76B01 F704C) domiciliato in Milano, Via Tortona 21, (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. convocata presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, per i giorni:

- **29 aprile 2014** alle ore 12.00, in prima convocazione;
- **30 aprile 2014**, alle ore 12.00, in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un Consigliere;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Italia Oggi" e "MF Milano Finanza" in data 28 marzo 2014.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato della Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2014 (*record date*).

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro il 25 aprile 2014 ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni in considerazione del fatto che per il **Rag. Marco Terrenghi e il Dott. Walter Villa sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del TUF.**

In particolare per il Rag. Marco Terrenghi ricorrono le cause di cui alla lettera c) del comma due dell'art. 135-decies del TUF e per il Dott. Walter Villa le cause di cui alla lettera d) comma due dell'art. 135-decies del TUF.

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA – CIA S.P.A.
Assemblea Ordinaria del 29 – 30 aprile 2014

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____ il
_____, residente/ avente sede in _____ (città), Via/Piazza
_____ (indirizzo), cod. fisc. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel: _____ indirizzo _____

Indirizzo e.mail _____ (facoltativo)

- delega il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ ABI _____ CAB _____

• dichiara

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea non può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni **ricorrendo le condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF**;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

- allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il Sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in
qualità (barrare la casella interessata)

- Creditore Pignoratorio
- Riportatore
- Usufruttuario
- Custode
- Gestore
- Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data _____

Firma _____

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato
Barare le caselle prescelte

Il/ La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 29 – 30 aprile 2014 della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO SU PROPOSTA DEL'ORGANO AMMINISTRATIVO (*)

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2. Nomina di un consigliere;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA:

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA (Art. 126-bis) , CON RIFERIMENTO ALLA:

1° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3° deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

In caso di votazione sull'approvazione dell'azione di responsabilità, proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile dagli azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Avvertenze per la trasmissione

Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, deve pervenire entro il 25/04/2014, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, con una delle seguenti alternative modalità:

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa marco.terrenghi@pec.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- a mezzo fax al n. 02 86452161 oppure
- in originale a Marco Terrenghi, Via Tortona 21- 20145 Milano MI.

Articoli dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
“Testo Unico della Finanza”

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 126 bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135-bis .
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la

pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito: "il Codice") Marco Terrenghi, con sede studio in Milano, Via Tortona 21 (di seguito: "Terrenghi") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Terrenghi, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Terrenghi;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Terrenghi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Terrenghi di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Terrenghi ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Terrenghi.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Terrenghi può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Terrenghi tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Marco Terrenghi, Via Tortona 21, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

La presente informativa è stata aggiornata nei termini di legge.

Marco Terrenghi